

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO





POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI

della società G.S.D. Albereta San Salvi

Riferimento: Documento linea guida FIGC Settore Giovanile e Scolastico

INTRODUZIONE

La policy ha come finalità la tutela dei minori.

L'obiettivo è garantire che il calcio sia uno sport sicuro, un'esperienza positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi coinvolti, indipendentemente dalla loro età, genere, orientamento sessuale, etnia e background sociale, religione e livello di abilità o disabilità.

La policy è rivolta a tutti coloro che ricoprono un ruolo o sono coinvolti a qualsiasi titolo nel percorso di crescita e formazione dei giovani calciatori .

I CINQUE OBIETTIVI

La policy di tutela dei minori è un insieme di regole e di strumenti incentrati, secondo quanto previsto a livello UEFA, su cinque obiettivi o aree di intervento. Il raggiungimento di tali obiettivi è fondamentale sia per la promozione della tutela dei minori sia per un più completo e diffuso rispetto dei valori del calcio.

Di seguito i cinque obiettivi:

- OBIETTIVO 1: Implementare la policy e gettare le basi per un diffuso intervento nell'ambito della tutela dei minori.
- OBIETTIVO 2: Garantire lo studio, l'elaborazione e l'adozione di strumenti e procedure efficaci.
- OBIETTIVO 3: Sensibilizzare e formare sulle tematiche relative agli abusi e alla tutela dei minori.
- OBIETTIVO 4: Fare gioco di squadra per l'individuazione e la segnalazione di problemi, rischi e pericoli.
- OBIETTIVO 5: Misurare, attraverso analisi, feedback e indicatori, il successo e l'efficacia delle iniziative e degli strumenti impiegati nell'ambito della tutela dei minori.

OBIETTIVO 1

1.1 Responsabilità

- 1.1.1. La tutela dei minori è responsabilità di tutti. La Policy mira a promuovere, nell'interesse superiore dei minori, la creazione di un ambiente che supporti, tuteli e protegga i minori.
- 1.1.2. Tutti coloro i quali sono impegnati, a qualunque livello, titolo e con qualsiasi mansione, nell'organizzazione e nello svolgimento di attività ed eventi SGS devono riconoscere ed essere consapevoli dei loro doveri nell'ambito della tutela dei minori e devono agire in modo da promuovere attivamente il benessere dei bambini e dei ragazzi e le loro specifiche necessità. È responsabilità di tutti adottare azioni e misure appropriate e mirate per implementare questa policy.



1.2 Definizione di "tutela dei minori"

- 1.2.1 Ai fini della policy la "tutela dei minori" è definita come il complesso di regole di comportamento volte a garantire che il calcio sia un'esperienza sicura, positiva e divertente per tutti i bambini e per tutti i ragazzi e che i minori siano posti al sicuro da eventuali pericoli o abusi quando sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nel gioco del calcio e nelle attività SGS.
- 1.2.2 La tutela delle minori azionidi sensibilizzazione, di prevenzione per ridurre le possibilità di pericolo o danno, di segnalazione nonché di risposta per assicurare un intervento efficace in reazione ad ogni segnalazione di abuso, supportando, tutelando e proteggendo il minore coinvolto. Ciò riflette la necessità di promuovere gli interessi dei minori e rispettare sia le norme internazionali sia la legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda la potenziale violazione delle norme in materia di diritto penale.

1.3 Cosa si intende per "danno" e "abuso"?

- 1.3.1 Tutti i soggetti devono essere consapevoli del fatto che gli abusi, danni e le questioni relative alla tutela dei minori sono difficilmente suscettibili di una classificazione univoca.
- 1.3.2 Il danno può verificarsi in modalità differenti e comporta genericamente la compromissione della sicurezza e del benessere del bambino. Tale circostanza può essere la conseguenza di un abuso consapevole da parte di un soggetto, ma può anche essere dettata da una formazione carente e fallace che rende tale soggetto privo delle conoscenze e delle competenze necessarie ad adempiere alle sue responsabilità.
- 1.3.3 Per abuso si intende qualunque atto che leda fisicamente o psicologicamente un minore, che procuri direttamente o indirettamente un danno o precluda le prospettive di un salutare e sicuro sviluppo verso l'età adulta.
- 1.3.4 I minori possono subire abusi o maltrattamenti da parte di soggetti noti, in ambiente domestico o presso istituzioni o associazioni. In alternativa, gli abusi e i maltrattamenti possono essere perpetrati da soggetti estranei (es. via web). Gli abusi e i maltrattamenti possono essere compiuti da un soggetto adulto ovvero da minori.
- 1.3.5 L'abuso può assumere varie forme: fisico, emotivo/psicologico, sessuale può avere la forma dell'incuria o della negligenza, della violenza in base a quanto segnalato in apertura.
- 1.3.6 Anche se i problemi relativi alla tutela dei minori coinvolgono generalmente soggetti adulti, i minorenni possono a loro volta rendersi protagonisti di atti di abuso o maltrattamento. Ciò si verifica normalmente quando il minore è in una posizione di potere o influenza (ad esempio perché di età maggiore o investito di particolare autorità ad esempio perché capitano della squadra). Questo fenomeno è spesso rubricato come bullismo.

1.4 Rischi particolari nella tutela dei minori nel calcio

1.4.1 Esistono diverse situazioni molto specifiche in cui possono verificarsi danni o abusi nel calcio.



- 1.4.2 LESIONI FISICHE: ogni sport comporta un rischio di lesioni fisiche e infortuni e il calcio non fa eccezione. Tuttavia, l'eccessivo desiderio di raggiungere il successo e ottenere una vittoria può comportare una pressione nei confronti dei bambini e dei ragazzi che vengono spinti oltre ciò che sarebbe appropriato e ragionevolmente esigibile, tenuto conto dell'età e dell'abilità. Questo può determinare l'insorgere o l'aggravarsi di infortuni o patologie.
- 1.4.3 PRESSIONI SULLA PRESTAZIONE: la vittoria è una parte importante del calcio. Tuttavia, sottoporre
 - i calciatori e le calciatrici ad una pressione eccessiva, nell'intento di raggiungere il successo o di mettersi in mostra, può essere dannoso da un punto di vista psicologico, emotivo e fisico.
- 1.4.4 CURA DELLA PERSONA: spogliatoi, docce e situazioni che implicano uno stretto contatto fisico (ad es. fisioterapia e trattamenti medici) possono offrire opportunità di bullismo, di scattare fotografie o effettuare riprese non appropriate e autorizzate o possono in qualche modo favorire un abuso, soprattutto sessuale.
- 1.4.5 TRASFERTE, VIAGGI E PERNOTTI: I viaggi e le trasferte che prevedono il pernotto presentano numerosi rischi potenziali, tra cui supervisione inadeguata, allontanamento dei minori, accesso all'alcool o a inadeguati contenuti reperibili in tv o sul web, problemi relativi all'uso dei social media
 - e possibilità che si verifichi un abuso, con particolare riferimento all'abuso sessuale.
- 1.4.6 OPERATORI E RAPPORTI PERSONALI: le relazioni che all'interno di un gruppo squadra vengono a crearsi con l'allenatore o con altri operatori (come ad es. dirigenti, fisioterapisti e medici) sono un aspetto importante e positivo del calcio. Molti bambini e ragazzi sviluppano relazioni strette e di profonda fiducia con i loro allenatori che hanno spesso un ruolo significativo nella vita dei giovani atleti, soprattutto se questi ultimi non hanno relazioni sane e positive con altri adulti. Tuttavia, mentre molti allenatori costruiscono a loro volta relazioni positive nell'interesse dei minori loro affidati, possono riscontrarsi dei casi in cui l'autorità di tali soggetti e la fiducia in loro riposta possono diventare potenzialmente dannosi per i bambini e per i ragazzi e divenire fonte di abuso.
- 1.5 Collegamenti con la legislazione o le politiche nazionali: la presente policy stabilisce i requisiti e gli standard minimi per la tutela dei minori. Tutte le azioni intraprese in questo ambito devono essere poste in essere nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia
- 1.6 Azioni extra-calcistiche: la presente policy si concentra sulle situazioni che si verificano (e che possono coinvolgere i minori) nel corso delle attività FIGC-SGS direttamente organizzate dal Settore o portate avanti dalle Società affiliate. Tuttavia, comportamenti inappropriati o dannosi che si verificano al di fuori delle attività calcistiche, siano essi individuali o di gruppo, possono a loro volta violare i principi stabiliti nella policy e andare in contrasto con i valori che il calcio promuove. È pertanto opportuno vigilare sulle situazioni potenzialmente pericolose che possano produrre effetti dannosi anche sul calcio e sul gioco dei bambini e dei ragazzi rimandando la gestione della problematica, laddove necessario, ad altre associazioni o istituzioni preposte.
- 1.7 Principi chiave alla base della policy
- 1.7.1 Il calcio deve essere un'esperienza sicura, positiva e divertente per tutti i calciatori e per tutte le calciatrici.
- 1.7.2 Tutti i calciatori e tutte le calciatrici hanno pari diritto alla tutela, alla protezione, alla promozione del loro benessere e alla partecipazione alle attività, indipendentemente dalla loro



- età, sesso, orientamento sessuale, etnia o background sociale, religione e livello di abilità o disabilità.
- 1.7.3 Tutte le azioni poste in essere nell'ambito della tutela dei minori devono perseguire il migliore interesse per i bambini e i ragazzi.
- 1.7.4 Tutti hanno la responsabilità della tutela e della protezione dei minori. Anche i minori stessi possono giocare un ruolo importante, fornendo un contributo attivo per la loro tutela e quella degli altri bambini e ragazzi, sebbene la responsabilità ultima resti in capo agli adulti.
- 1.7.5 Le misure di tutela devono essere inclusive e non discriminatorie, considerando che alcuni bambini (come ad esempio quelli con disabilità) possono essere maggiormente a rischio di abuso.
- 1.7.6 Trasparenza e apertura sono essenziali per quanto riguarda la tutela dei minori. Abusi e danni possono verificarsi più frequentemente quando il personale, i volontari, gli operatori sportivi, i bambini, i ragazzi e le famiglie non sono sufficientemente preparati e informati.
- 1.7.7 Il tema della tutela e della protezione dei minori deve essere affrontato con serietà e professionalità. Se necessario, devono essere poste in essere misure di tutela che arrivino fino al rinvio della gestione della casistica alle forze dell'ordine e alle agenzie/associazioni di protezione dei minori.
- 1.7.8 La tutela dei minori è una responsabilità comune che deve essere affrontata in sinergia con tutti i soggetti potenzialmente coinvolti, comprese organizzazioni, agenzie, associazioni, enti governativi.
- 1.7.9 È necessario mantenere la riservatezza dei dati personali delle persone coinvolte (compreso il nome della persona che segnala l'abuso, il minore vittima dell'abuso e il presunto autore dell'abuso). Tali informazioni, posto il rispetto delle vigenti normative in materia in tutte le azioni intraprese, non devono essere divulgate, a meno che ciò non sia necessario per la trasmissione di indicazioni che abbiano come scopo quello di garantire la tutela del minore (ad es. laddove si configuri un'ipotesi di reato).
- 1.7.10 Tutte le azioni intraprese devono muoversi in un contesto di legalità e rispettare tutte le normative vigenti.

OBIETTIVO 2

2.1 Adozione della policy

2.1.1 La società Albereta San Salvi ha adottato questa policy come linea guida e di indirizzo per tutela e la gestione delle attività rivolte ai minori

2.2 Identificazione dei Delegato per la tutela dei minori¹

- 2.2.1 La società Albereta San Salvi ha individuato PAOLA BENELLI come proprio Delegato interno per la tutela dei minori che funge da raccordo con la struttura regionale e nazionale e che rappresenti un primo punto di raccolta e analisi di segnalazioni e problematiche.
- 2.2.2 Il ruolo del Delegato è quello di acquisire le segnalazioni e fornire il primo supporto circa la risposta e l'iter da seguire nel rispetto delle procedure stabilite, nonché quello di vigilare sulla corretta applicazione della policy e degli altri strumenti [cfr linee guida sui ruoli e le responsabilità Delegato per la tutela dei minori].



2.2.3 Il Delegato ha seguito i corsi previsti a livello federale sui temi della tutela e protezione dei minori, ed è idoneo sia come attitudine che per competenze a ricoprire il ruolo.

2.3 Iter di selezione degli operatori sportivi

- 2.3.1 Durante le procedure di selezione verrà richiesto autocertificazione del casellario Giudiziale e firma della policy interna della società.
- 2.3.2 Le procedure di selezione devono prevedere l'acquisizione di documenti e autocertificazioni, nonché verifiche pre e post selezione e inserimento [Vedi linee guida per le selezioni sicure].
- 2.3.3 Per impedire a soggetti non idonei di lavorare con bambini e ragazzi, nessun operatore sportivo deve essere impegnato nelle attività prima che vengano portate a termine tutte le verifiche necessarie e prima che venga acquisita tutta la documentazione richiesta. L'iter si concluderà con un momento formativo-informativo sulle tematiche relative alla tutela dei minori. Nel periodo di formazione può essere previsto lo svolgimento di attività sotto la supervisione di altro soggetto.
- 2.3.4 La documentazione relativa all'iter di selezione deve essere debitamente conservata in modo tale che sia possibile consultare tutti i dati dei profili selezionati ma anche i dati relativi alla selezione stessa. Queste informazioni devono essere archiviate e conservate nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy e tutela dei dati personali.

2.4 Codici di condotta

- 2.4.1 A tutte le attività che coinvolgano minori sono applicati dei chiari Codici di Condotta che indicano i comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti al gioco del calcio e alla pratica sportiva da parte di bambini e ragazzi [cfr. le disposizioni dei codici di condotta relativi alla tutela dei minori].
- 2.4.2 Tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività FIGC-SGS hanno preso visione e sottoscritto i codici di condotta che sono allegati ad eventuali accordi di collaborazione o al modulo di censimento/tesseramento.
- 2.4.3 SGS incoraggia le Società affiliate ad adottare e sottoscrivere i codici di condotta quale strumento per la tutela dei minori e l'impegno di tutti gli operatori in questo ambito.
- 2.4.4 Tutte le violazioni dei codici di condotta dovranno essere tempestivamente segnalate al soggetto preposto alla tutela dei minori (Delegato). Le relative segnalazioni dovranno essere corredate dalle informazioni necessarie all'ottimale risoluzione della problematica.
- 2.4.5 In caso di segnalazione di sospettata violazione del codice di condotta, l'accertamento dei fatti sarà condotto da un soggetto in possesso delle necessarie conoscenze e competenze.
- 2.4.6 In caso di violazioni sarà preso in considerazione la sospensione dalle attività del trasgressore fino all'accertamento dei fatti.
- 2.4.7 Le sanzioni comminate in caso di violazioni di codici di condotta si aggiungono a eventuali sanzioni comminate dalle autorità competenti qualora le violazioni abbiano assunto rilevanza civile o penale.



2.5 Supervisione e impiego degli operatori sportivi nelle attività

- 2.5.1 Sono previsti più collaboratori sportivi (almeno due adulti) nello svolgimento di un'attività che coinvolga minori. Le attività con bambini e ragazzi si svolgono comunque sempre sul campo sportivo (luogo aperto), ad accesso libero e dove l'osservazione di quanto proposto è sempre agevole. Le attività in gruppo sono sempre preferite rispetto a lavori individuali che coinvolgano un solo minore e un adulto.
- 2.5.2 Il numero di operatori sportivi sarà sempre tale da garantire un'adeguata supervisione degli atleti, tenuto conto del contesto, dell'età e della abilità dei bambini e dei ragazzi convolti.
- 2.5.3 Rapporti numerici adulto/minore (RAPPORTI MINIMI GARANTITI): 1 adulto per 10 bambini dai 13 ai 18 anni, 1 adulto per 8 bambini dai 9 ai 12 anni,
 - 1 adulto per 6 bambini dai 5 agli 8 anni
- 2.5.4 In caso di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico) i minori hanno diritto alla presenza di un coetaneo o di un adulto da loro designato che affianchi il medico o l'operatore sanitario che sta somministrando l'assistenza o il trattamento.
- 2.5.5 I bambini e i ragazzi non ricevono cure personali (es assistenza durante la doccia) da parte degli operatori sportivi. Se non sono in grado di portare a termine autonomamente tali attività sarà sempre supportata da un genitore, il tutore o altro soggetto da questi autorizzato, possibilmente dello stesso sesso, a farsi carico dell'assistenza.
- 2.5.6 Spogliatoi, docce, ecc. sono sempre sorvegliati, così come l'accesso ai relativi locali, in modo tale da garantire la privacy dei minori. Solo gli adulti responsabili della supervisione dei minori devono avere accesso all'area spogliatoi. Le procedure e le modalità per l'accesso a tali aree sono definite e condivise prima dell'inizio della stagione sportiva.
- 2.5.7 In caso di attività che prevedano il pernotto (ad es. nel corso di trasferte), non deve mai essere prevista le possibilità che a un minore venga assegnata una camera in condivisione con un operatore sportivo (salve particolari e comprovate esigenze e nulla osta da parte di genitori o tutori) a meno che non vi sia un legame di parentela tra il minore e l'adulto.
- 2.5.8 In caso di irreperibilità, allontanamento o scomparsa di un minore e qualora un genitore o un tutore non si faccia carico di prelevare il minore al termine di un'attività e lo stesso sia irrintracciabile o impossibilitato, si procederà a contattare i numeri telefonici forniti jn sede di iscrizione e, nel caso, avvertire le autorità competenti.
- 2.5.9 Qualora per prendere parte alle attività il minore viaggi non accompagnato o con altro soggetto diverso dal genitore/tutore è acquisita un'autorizzazione sottoscritta dal genitore o dal tutore che autorizzi il viaggio o la presa in carico del minore.

2.6 Visitatori e spettatori



- 2.6.1 Ai visitatori e agli spettatori non è mai consentito rimanere da soli con bambini e ragazzi ed è sempre necessaria la presenza di un supervisore, salvo l'adulto coinvolto non sia un parente del minore.
- 2.6.2 La sicurezza e il benessere dei bambini non devono essere compromessi nei rapporti con soggetti esterni come visitatori o spettatori. Informazioni private come contatti o indirizzi dei minori non devono essere forniti a tali soggetti.

2.7 Materiale video/fotografico e sicurezza online

- 2.7.1 In caso di detenzione e/o acquisizione di materiale fotografico o video che ritragga un minore è sempre necessario acquisire la relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto.
- 2.7.2 Immagini che risultino essere offensive o che potrebbero determinare una situazione di imbarazzo o di sfruttamento (es immagini in cui il minore non è completamente vestito) non devono mai essere acquisite o divulgate o condivise. In ogni caso, il minore che abbia compiuto 14 anni che s si senta offeso dalla pubblicazione di materiale riferito alla sua persona ovvero i genitori o i tutori o i legali rappresentanti possono inoltrare una richiesta di oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete al responsabile della pubblicazione e/o condivisione. In caso di perdurante inerzia, è fatta salva la facoltà di avviare la procedura di segnalazione.
- 2.7.3 È svolta una valutazione del rischio circa l'influenza dell'uso delle tecnologie e dei media sulla tutela e sulla sicurezza dei minori al fine di adottare le misure necessarie per la riduzione di eventuali rischi.
- 2.7.4 I minori non hanno libero accesso a internet presso le strutture della società
- 2.7.5 Qualora dovessero essere ricevuti via web materiali offensivi o messaggi inappropriati non richiesti, il Delegato per la tutela dei minori di riferimento deve segnalare l'accaduto per permettere l'eventuale risoluzione da parte degli esperti.

2.8 Collaborazioni, partnership, sponsorizzazioni

- 2.8.1 È posta grande attenzione alla tutela dei minori in tutte le relazioni che vengono instaurate per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività, siano esse con associazioni, agenzie o aziende. Negli accordi stipulati devono essere inclusi riferimenti specifici alla tutela dei minori e alla relativa policy.
- Qualora dovessero sorgere dei dubbi circa l'affidabilità di soggetti terzi coinvolti nell'attività per quanto riguarda la tutela dei minori, sono adottate tutte le misure necessarie ad accertare e risolvere eventuali problematiche anche di concerto con tali soggetti.

OBIETTIVO 3

3.1 Sensibilizzazione e formazione



3.1.1 Tutti coloro i quali sono impegnati nelle attività, nonché comunità, famiglie, bambini e ragazzi sono informati circa i contenuti della policy e messi nelle condizioni di riconoscere e segnalare situazioni di violazione dei codici di condotta o di abuso.

3.2 Valutazione dei rischi

- 3.2.1 I contatti di emergenza e le schede mediche dei calciatori e delle calciatrici sono raccolti prima che questi prendano parte alle attività. Tali informazioni sono rese disponibili a tutti coloro i quali sono incaricati della tutela dei minori in occasione di attività ed eventi qualora queste informazioni siano necessarie per la prevenzione dei rischi o per la gestione di eventuali emergenze o problematiche.
- 3.2.2 Le misure predisposte per la gestione dei rischi sono costantemente aggiornate, sia durante che al termine delle attività o degli eventi in modo tale che azioni intraprese e soluzioni individuate possano essere rese disponibili per attività o eventi futuri.

3.3 Creare un canale sicuro per le segnalazioni

- 3.3.1 Per le segnalazioni di situazioni di violazione dei codici di condotta o di pericolo o abuso da parte di tutti i soggetti coinvolti siano essi vittime, testimoni o soggetti venuti a conoscenza dei fatti, si contatterà direttamente il delegato per la tutela dei minori interno che poi adotterà le necessarie misure
- 3.3.2 Il punto di riferimento per tutti i processi è sempre individuato nella figura del delegato per la tutela dei minori sia esso locale o nazionale.
- 3.3.3 La piattaforma realizzata da FIGC consentirà di effettuare delle segnalazioni circa violazioni dei codici di condotta, maltrattamenti o abusi, anche in forma anonima. Le segnalazioni potranno essere effettuate direttamente a SGS.
- 3.3.4 Se i fatti portati a conoscenza attraverso le segnalazioni non vengono comprovati non è possibile intraprendere azioni sanzionatorie nei confronti del soggetto che ha effettuato la segnalazione rivelatasi infondata a meno non si configuri un comportamento in altro modo dannoso da parte di tale soggetto.
- 3.3.5 Tutti i documenti o gli atti acquisiti a seguito o contestualmente alla segnalazione devono essere conservati secondo la vigente normativa in materia e trattati con la massima discrezione da parte dei delegati incaricati.
- 3.3.6 Tutte le segnalazioni devono essere prese in carico. È altresì necessario fornire adeguata a risposta a tutti gli esposti secondo quanto stabilito nella policy.

OBIETTIVO 4

4.1 Creazione di link con altri soggetti coinvolti nella tutela dei minori

4.1.1 È necessario intraprendere dei proficui rapporti di collaborazione con le forze dell'ordine, le agenzie e le associazioni che si occupano di tutela dei minori al fine di facilitare eventuali rinvii



- di casi dubbi e per poter beneficiare di consulenza e supporto laddove tali interventi si rendessero necessari.
- 4.1.2 I contatti locali dovrebbero saranno preventivamente individuati al fine di facilitare le procedure di rinvio di eventuali casi che necessitino di una gestione da parte di autorità/agenzie.
- 4.1.3 I delegati per la tutela dei minori sono tenuti a proseguire la loro formazione partecipando ad incontri o corsi impartiti da altri enti, associazioni, agenzie, organizzazioni al fine di approfondire le conoscenze in materia.

4.2 Segnalazioni e misure di follow-up

- 4.2.1 Tutte le segnalazioni, le indagini e la gestione delle problematiche relative alla tutela dei minori devono rispettare le norme adottate da SGS nonché la vigente normativa in materia. Qualora venga presa in considerazione la possibilità di indirizzare il minore verso un soggetto esterno al fine di ottenere tutela e protezione, il quadro normativo e i prioritari interessi del minore devono sempre essere presi in considerazione.
- 4.2.2 Pertanto, possono essere coinvolte nell'iter di segnalazione e di supporto al minore soggetti quali medici o psicologi il cui intervento deve essere comunque registrato.
- 4.2.3 I rinvii alle autorità locali per la protezione dei minori e alle forze dell'ordine devono essere presentati secondo le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente.

OBIETTIVO 5

- 5.1 La responsabilità ultima per l'attuazione della policy e dei codici di condotta resta in capo a FIGC-SGS.
- 5.2 Almeno una volta all'anno FIGC effettuerà una valutazione della policy e dei codici di condotta e della relativa attuazione sul territorio [per il modello VEDI Sezione Strumenti].
- 5.3 Sulla base di tale valutazione, dovrebbe essere sviluppato un piano d'azione annuale per colmare eventuali lacune nell'attuazione della policy, ridurre i rischi e risolvere le problematiche riscontrate [per il modello VEDI Sezione Strumenti].
- 5.4 La presente policy per la tutela dei minori è un documento "vivo" e sarà riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente.

DISPOSIZIONI FINALI

Questa policy viene adottata da ALBERETA SAN SALVI a partire dall'inizio della stagione 2021-2022





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Via Po, 36 - 00198 Roma

